



# COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 - Cod. Fiscale 82002370284 - Tel. (0429) 90683 - 90685 - Fax 90786

C. G167 Comune di  
OSPEDALETTO EUGANEO

Protocollo n° 0010489 del 15/07/2019



0 201900 104892

Titolo VIII  
Classe 5

il giorno 16 LUG. 2019  
fino al 15 OTT. 2019  
Ospedaletto Eug., n. 16 LUG. 2019

15 LUG. 2019

li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
Giacomini Cesare

Oggetto: Posteggi operatori commerciali su aree pubbliche Sagra e Fiera del Tresto anno 2019 -  
ORDINANZA N. 42/2019.

## IL SINDACO

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 77 del 29/06/2002, si è preso atto dell'accordo-convenzione, della durata di anni 10 (dieci), tra la Parrocchia B.V. del Tresto ed il Comune di Ospedaletto Euganeo per la gestione della Sagra e Fiera del Tresto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 78 del 29/06/2002 riguardante il contratto di esecuzione dell'accordo sopra indicato e visto il contratto di affitto del terreno per lo svolgimento della Sagra e Fiera del Tresto, stipulato in data 18/07/2002 in esecuzione dell'accordo sopra indicato con scadenza 31/12/2012;

VISTE le note della Parrocchia B. V. del Tresto e della Curia Vescovile, agli atti al prot. n. 21020 del 27/11/2004, prot. n. 9718 del 25/05/2005, prot. n. 22167 del 04/12/2006, prot. n. 18684 del 06/12/2011 e prot. n. 8857 del 22/06/2012, con le quali venivano formulate proposte ed integrazioni per il rinnovo della Convenzione e del contratto di affitto sopra citati;

VISTO che la Parrocchia B. V. del Tresto, con successiva nota prot. n. 4814 del 09/04/2013, considerato che trattasi di una questione delicata ed impegnativa e vista l'urgenza di organizzare l'edizione 2013 della Sagra e Fiera del Tresto, ha in sintesi proposto una convenzione provvisoria valida solo per l'anno in questione;

VISTA la nota prot. n. 9451 del 09/07/2013 inviata alla Parrocchia B. V. del Tresto, con la quale questa Amministrazione Comunale, nel condividere le problematiche esposte dalla Parrocchia stessa, fa inoltre presente che le norme attualmente in vigore permettono di utilizzare beni immobili solo a titolo gratuito ed accetta quindi l'utilizzo del terreno per lo svolgimento della Sagra e Fiera del Tresto solo per l'anno 2013 a titolo gratuito evitando ogni onere a carico dell'Ente;

VISTE le note agli atti al prot. n. 10312 del 29/07/2013, prot. n. 3662 del 18/03/2014, prot. n. 9700 del 23/07/2015, prot. n. 10438 del 21/07/2016, prot. n. 6093 del 03/05/2017 e al prot. n. 9154 del 21/06/2018, con le quali è stata data la disponibilità dell'area per lo svolgimento delle singole edizioni della Sagra e Fiera del Tresto rispettivamente per gli anni dal 2013 al 2018;

VISTA la nota agli atti al prot. n. 10422 del 15/07/2019, con la quale è stata data la disponibilità dell'area per lo svolgimento della sola edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto;

VISTO il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e la Legge Regionale del Veneto n. 10 del 06/04/2001 (da ultimo modificata dalla L. R. n. 8 del 14/05/2013) riguardanti le norme in materia di commercio su aree pubbliche, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i criteri applicativi della Legge Regionale n. 10/2001, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1902 del 20 luglio 2001 ed integrati con deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 633 del 14/03/2003, n. 1028 del 16/04/2004 e n. 2113 del 02/08/2005;

RILEVATO che per la Sagra e Fiera del Tresto gli spazi per gli operatori del commercio su aree pubbliche sono stati individuati con il piano approvato con delibera consiliare n. 15 del 06/07/2002 e con delibera consiliare n. 18 del 28/06/2005, con le quali è stato altresì approvato il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che al titolo III individua e prevede le norme per lo svolgimento ed il



# COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – 90685 – Fax 90786

funzionamento delle Fiere del Comune di Ospedaletto Euganeo, tra cui, così come previsto dalle norme regionali e statali in materia, il rilascio delle concessioni decennali dei posteggi per gli operatori del commercio su aree pubbliche e le relative modalità per nuove concessioni, miglioria, rinuncia, decadenza e revoca;

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali n. 47/2005, n. 23/2007, n. 34/2008, n. 29/2012 e n. 37/2012, con le quali sono state disposte alcune variazioni di localizzazione/aumento misure per i posteggi della Sagra e Fiera del Tresto;

**RILEVATO** che:

- il comma 1 dell'art. 34 del regolamento comunale prevede che l'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita previsto per la fiera; in caso contrario è considerato assente;
- il comma 2 dell'art. 34 del regolamento comunale prevede l'obbligatorietà della permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato, precisando che per la Sagra e Fiera del Tresto l'obbligatorietà della presenza deve intendersi limitata alle due domeniche della fiera; in caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore da documentare successivamente, è considerato assente a tutti gli effetti;
- il 5° comma dell'art. 33 del suddetto regolamento comunale prevede che "l'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza comporta la decadenza dalla concessione di posteggio", così come previsto dai combinati disposti di cui agli artt. 5 e 11 della legge regionale n. 10/2001;
- il regolamento comunale all'art. 35 relativo ai criteri per i produttori agricoli prevede che anche la concessione di posteggio rilasciata ai produttori agricoli ha validità decennale e che per quanto compatibili si applicano le altre norme del regolamento medesimo;

**RILEVATO** che, in base agli elenchi annuali delle assenze degli operatori trasmessi dall'Ufficio di Polizia Municipale, si è provveduto ad avviare, così come previsto dai combinati disposti di cui all'artt. 5 e 11 della legge regionale n. 10/2001 e dagli artt. 33, 34 e 35 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, i prescritti procedimenti di decadenza e revoca delle concessioni decennali di posteggio per i titolari che risultavano non aver rispettato l'obbligatorietà della presenza alla Sagra e Fiera del Tresto;

**ATTESO** che il comma 3 dell'art. 33 del regolamento comunale prevede che gli spazi relativi a posteggi resisi liberi possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può, in ogni caso, determinare con apposita ordinanza sindacale di non procedere al rilascio di nuove concessioni decennali per:

- scadenza termini per la presentazione degli eventuali ricorsi avverso i relativi provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni decennali dopo termine presentazione nuove domande (60 gg. prima dell'inizio della manifestazione);
- necessità di razionalizzare meglio l'area al fine di una maggiore sicurezza della manifestazione;
- scadenza convenzione di cui all'art. 30 comma 2;

**VISTA** la nota regionale prot. n. 213118/49.03 del 23/03/2005, agli atti di questo Ente al prot. n. 6909 del 15/04/2005, con la quale, tra l'altro, si evidenzia che il terzo comma dell'articolo 16 della L.R. n. 7/2005, modificando l'art.11 comma 1 della L.R. n. 10/2001, ha introdotto anche per le fiere il rilascio, insieme alla concessione decennale, di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (tipo A);

**VISTO** che le modalità attuative di tale novità sono state approvate con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2113 del 02/08/2005 che introduceva rilevanti modifiche alle disposizioni per le assegnazioni dei posteggi nelle Fiere prevedendo:

a) per le autorizzazioni e concessioni decennali:

- la pubblicazione sul Bur dell'elenco dei posteggi liberi, previa assegnazione delle eventuali migliorie richieste, se possibili;
- il rilascio delle autorizzazioni a partecipare alla fiera e della contestuale concessione decennale del posteggio come da art. 11 della L.R. n. 10/2001 (così come modificato dall'art. 16 della L.R. n.



# COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – 90685 – Fax 90786

7/2005), con le stesse modalità previste per i posteggi dei mercati;

b) per il precariato:

- la presentazione delle domande di partecipazione alla fiera a titolo precario almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare contenenti i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento;
- l'affissione all'albo comunale della graduatoria relativa all'assegnazione ai precari dei posteggi liberi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della fiera;

RILEVATO, pertanto, che per le motivazioni sopra esposte, non si potrà procedere per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto al rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni decennali di posteggio, e perciò non si potrà procedere alla pubblicazione sul Bur dei posteggi resisi liberi, in quanto il Comune ha la disponibilità dell'area solo per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto ed anche perché le nuove autorizzazioni e concessioni decennali avrebbero validità oltre il termine della disponibilità dell'area da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, che le richieste che pervengono a questo Ente per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto da parte di operatori per il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio devono intendersi quali domande di partecipazione alla fiera a titolo precario, la cui graduatoria, detta "graduatoria precari", è redatta dalla Polizia Municipale (artt. 20 e 34 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e DGRV n. 986/2013);

ATTESO che il comma 3 dell'art. 33 del regolamento comunale prevede che gli spazi relativi a posteggi resisi liberi possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi;

RILEVATO che, in presenza di posteggi resisi liberi, necessita prevedere che gli stessi non vengano concessi in miglitoria ad operatori titolari di autorizzazione/concessione, e ciò per motivi di ordine e interesse pubblico e al fine di garantire una maggiore sicurezza della manifestazione e per soddisfare nel contempo le esigenze di migliore razionalizzazione dell'area, esigenze prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi liberi;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 (in vigore dal 08/05/2010), modificato dal D. Lgs n. 147 del 06/08/2012, e vista la circolare ministeriale n. 3635/C del 06/05/2010, in particolare modo per quanto riguarda le nuove procedure per il rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

ATTESO che in base alle norme sopra citate le concessioni decennali che scadevano dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 dovevano ritenersi prorogabili fino alla data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie e con i criteri individuati nell'intesa approvata dalla Conferenza Unificata in data 05/07/2012 e del documento unitario regioni e province del 03/08/2016;

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 986 del 18/06/2013, n. 1017 del 29/06/2016 e n. 1152 del 10/10/2016, con le quali la Regione Veneto prendeva atto dell'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 70 comma 5 del D. Lgs n. 59 del 2010, in materia di commercio su aree pubbliche, fornendo nel contempo taluni criteri applicativi con riferimento alla disciplina regionale vigente, tra i quali anche la durata ed il rinnovo delle concessioni decennali;

VISTE le note regionali n. 10934 del 12/01/2017, n. 26813 del 23/01/2017 e n. 93366 del 07/03/2017, in merito all'art. 6 c. 8 del D.L. n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 19 del 27/02/2017, il quale stabiliva che il termine delle concessioni in essere era prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTE le note regionali n. 16425 del 16/01/2018, n. 96902 del 14/03/2018 e n. 116800 del 27/03/2018, in merito ai commi 1180 e 1181 della Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, i quali stabilivano che il termine delle concessioni in essere era prorogato fino al 31 dicembre 2020;



# COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – 90685 – Fax 90786

RILEVATO, infine, che il comma 686 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva Bolkestein; a tal fine, il comma 686:

- novella l'art. 7 del D .Lgs. n. 59/2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis);
- abroga l'art. 70 del D .Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, recava la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- aggiunge all'art. 16 del D .Lgs. n. 59/2010 un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 22 del 28/05/2012, n. 25 del 30/07/2013, n. 22 del 08/04/2014, n. 59 del 28/07/2015, n. 73 del 21/07/2016, n. 25 del 05/05/2017 e n. 58 del 23/06/2018, con le quali è stato disposto che, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e della circolare ministeriale n. 3635/C del 06/05/2010, le concessioni decennali che scadevano prima dell'edizione 2012 della Sagra e Fiera del Tresto sono state prorogate, in via del tutto eccezionale e senza ulteriori domande da parte degli operatori, da ultimo fino al 31/12/2018, in quanto era necessario che la validità delle stesse non superasse la durata della convenzione con la Parrocchia B.V. del Tresto, perché il Comune non era in grado di garantire all'operatore la disponibilità dell'area oltre la data di scadenza della convenzione stessa (31/12/2012);

RILEVATO che, per le motivazioni precedentemente già esposte, il comune ha la disponibilità dell'area solo per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto e che di conseguenza la validità delle concessioni può essere ulteriormente prorogata solo fino al 31/12/2019;

RILEVATO, quindi, che si rende indispensabile l'emissione di una ordinanza sindacale, come previsto dall'art. 33 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, per un regolare svolgimento della manifestazione, per la corretta installazione delle attività suddette, per la sicurezza delle persone che affluiscono in detta occasione, nonché per motivi di interesse e ordine pubblico;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza,

## ORDINA

per le suesposte ragioni motivate:

1) all'Ufficio Comunale Del Commercio:

- a) che i posteggi degli operatori commerciali su aree pubbliche resisi liberi non siano comunicati alla Regione Veneto per la pubblicazione sul Bur per nuove autorizzazioni e concessioni decennali della Sagra e Fiera del Tresto, in quanto:
  - il Comune ha la disponibilità dell'area solo per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto;
  - le nuove autorizzazioni e concessioni decennali avrebbero validità oltre il termine della disponibilità dell'area da parte del Comune;
- b) che i posteggi degli operatori commerciali su aree pubbliche resisi liberi non vengano assegnati in migliorìa ad altri operatori titolari di autorizzazione/concessione, e ciò per motivi di ordine e interesse pubblico e al fine di garantire una maggiore sicurezza della manifestazione e per soddisfare nel contempo le esigenze di migliore razionalizzazione dell'area, esigenze prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi liberi;
- c) che le concessioni decennali che scadevano prima dell'edizione 2012 della Sagra e Fiera del Tresto, già prorogate fino al 31/12/2018 con ordinanze sindacali n. 22/2012, n. 25/2013, n. 22/2014, n. 59/2015, n. 73 del 21/07/2016, n. 25 del 05/05/2017 e n. 58 del 23/06/2018, devono



# COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – 90685 – Fax 90786

intendersi ora prorogate solo fino al 31/12/2019, in via del tutto eccezionale e senza ulteriori domande da parte degli operatori, in quanto al momento il Comune non è in grado di garantire all'operatore la disponibilità dell'area per le edizioni successive al 2019 della Sagra e Fiera del Tresto.

2) all'Ufficio Sicurezza:

- a) che le richieste che pervengono a questo Ente per l'edizione 2019 della Sagra e Fiera del Tresto da parte di operatori per il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio devono intendersi quali domande di partecipazione alla fiera a titolo precario, la cui graduatoria, detta "graduatoria precari", è redatta secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 34 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e dalla DGRV n. 986/2013 e s.m.i.

La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio comunale ed inviata all'Ufficio Commercio e all'Ufficio Sicurezza di questo Comune.



IL SINDACO  
Arch. Giacomo Scapin